

Banca Popolare dell'Alto Adige

Società per azioni



Sede Legale in Bolzano, Via del Macello 55

Codice Fiscale - Partita IVA e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 00129730214

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3630.1

Codice ABI 5856.0

Execution & transmission policy

**Documento informativo sulla strategia di esecuzione degli ordini
e sulla strategia di trasmissione degli ordini su strumenti
finanziari**

APPROVATA IN DATA 11.06.2021

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IN VIGORE DAL 14.06.2021

*Documento redatto ai sensi del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con
delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018*



Indice

1 Premessa	3
1.1 Quadro normativo di riferimento	3
1.2 Definizioni e finalità	3
2 Ambito di applicazione	4
3 Regole generali	4
4 Misure per l'ottenimento del miglior risultato per il cliente	5
4.1 Fattori di Esecuzione.....	5
4.2 Fattori rilevanti.....	5
4.3 Criteri di Esecuzione	6
4.4 Istruzioni specifiche del cliente	7
4.5 Report sulla qualità di esecuzione delle sedi di esecuzione e dei broker	7
5 La strategia di esecuzione degli ordini – best execution nei servizi di negoziazione per conto proprio	7
5.1 Sede di Esecuzione.....	7
5.2 Gerarchia fattori di Best Execution	7
6 La strategia di trasmissione degli ordini – best execution nei servizi di ricezione e trasmissione di ordini	8
6.1 Selezione degli intermediari	8
6.2 Intermediari negoziatori di cui di avvale la Banca	9
7 Monitoraggio e revisione annuale, modifiche rilevanti e divulgazione	10

1 Premessa

1.1 Quadro normativo di riferimento

- ✓ Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 20307 del 15/02/2018)
- ✓ Regolamento delegato (UE) 2017/576 - norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione
- ✓ Regolamento delegato UE 2017/565 - che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva

1.2 Definizioni e finalità

Nell'ambito del Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 20307 del 15/02/2018, art. 46-50), sono disciplinati i principi e gli obblighi relativi alla c.d. *Best Execution* a cui la Banca deve attenersi nell'esecuzione e nella trasmissione degli ordini della propria clientela.

La normativa definisce le *“Misure per l'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente o Best Execution”* con la seguente descrizione: *“Gli intermediari adottano misure sufficienti e, a tal fine, mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione”*.

La norma prevede (artt. 46 c.1 e 47 c.2) l'obbligo per la Banca di definire ed adottare, in funzione del proprio modello operativo, una Strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini e di renderla disponibile alla propria clientela, mentre all'art. 48, comma 3, stabilisce che gli intermediari siano in grado di dimostrare, su richiesta, ai loro clienti di aver eseguito gli ordini in conformità alla strategia di esecuzione, e alla Consob, di aver ottemperato agli obblighi stabiliti dal Regolamento Intermediari in materia di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

In applicazione a tali disposizioni la **Banca Popolare dell'Alto Adige Società per azioni** (di seguito, per brevità, la “Banca”) ha adottato misure ragionevoli e meccanismi efficaci per ottenere per i propri clienti il miglior risultato possibile (c.d. “*best execution*”), quando presta i servizi di:

- **negoziazione per conto proprio;**
- **ricezione e trasmissione di ordini;**

In tale contesto la Banca ha individuato per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, la sede di esecuzione sulla quale eseguire gli ordini, ovvero i soggetti (intermediari negozianti) ai quali trasmettere gli stessi (di seguito “Trading Venue” e/o “Sede” ovvero “Brokers” e/o “Intermediari”) prevedendo la possibilità che tali ordini possano anche essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, previo apposito consenso del cliente. Per gli ordini trasmessi mediante il canale internet, la Banca non opera in modalità di Best Execution ed il cliente è tenuto ad inserire gli ordini specificando la piazza di esecuzione.

2 Ambito di applicazione

In particolare, la Banca ha predisposto una **Strategia di Esecuzione degli Ordini**, rilevante per la prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, nonché una **Strategia di Trasmissione degli Ordini**, rilevante per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini.

La Banca non sarà tenuta al rispetto della Strategia di Esecuzione degli Ordini nei confronti dei clienti classificati come controparti qualificate.

La Banca non sarà altresì tenuta al rispetto della Strategia di Trasmissione degli Ordini nei confronti dei clienti classificati come controparti qualificate che richiedano la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e che operino per proprio conto. Resta ferma la possibilità per le controparti qualificate di richiedere espressamente l’applicazione della Strategia di Esecuzione degli ordini qualora operino nell’interesse o per conto di clienti al dettaglio o di clienti professionali.

La Banca, previo consenso preliminare ed esplicito del cliente, può eseguire gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato o ad un sistema multilaterale di negoziazione anche tramite gli intermediari negozianti.

3 Regole generali

Gli ordini della clientela vengono

- ✓ impartiti dalla clientela mediante il sistema di interconnessione in uso presso la Banca o per taluni strumenti finanziari attraverso il canale telefonico (modalità di impartizione d’ordine gestita dal Contact Center) o tramite il canale internet;
- ✓ raccolti e trasmessi e/o eseguiti nel rispetto dell’ordine temporale con cui provengono;
- ✓ eseguiti dalla Banca in modo rapido, onesto, equo e professionale al fine di garantire un’elevata qualità di esecuzione degli ordini stessi.

La Banca:

- ✓ si avvale di dispositivi e sistemi che garantiscono la continuità e la regolarità nella prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1.2, impiegando risorse e procedure appropriate;

- ✓ ogni volta che opera sul mercato secondario, non esegue nessun tipo di aggregazione degli ordini dei diversi clienti, e invia pertanto ogni ordine immediatamente all'intermediario negoziatore o nel caso di obbligazioni di propria emissione negoziate in conto proprio lo esegue separatamente da qualsiasi ordine.

L'eventuale rifiuto dell'ordine derivante dall'impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, le istruzioni del cliente verrà comunicato al cliente tramite lo stesso canale di ricezione dell'ordine.

4 Misure per l'ottenimento del miglior risultato per il cliente

In ottemperanza all'articolo 66 del Regolamento delegato UE 2017/565, la Banca fornisce alla propria clientela le informazioni sulla propria strategia di esecuzione attraverso un'apposita sezione dell'informativa precontrattuale e del "contratto base per la prestazione dei servizi di collocamento, ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, nonché di deposito titoli a custodia e amministrazione".

4.1 Fattori di Esecuzione

La Banca ha posto in essere meccanismi efficaci al fine ottenere costantemente il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo ai seguenti **fattori rilevanti** e qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

4.2 Fattori rilevanti

- **total consideration**: dato dalla combinazione del prezzo dello strumento finanziario e di tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine, delle commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario, quali:
 - costi di accesso e/o connessi alle trading venues;
 - costi di clearing (compensazione) e settlement (regolamento);
 - costi eventualmente pagati a soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione;
 - oneri fiscali;
 - commissioni proprie dell'intermediario.

Tale fattore, ai sensi del Regolamento Intermediari (delibera Consob Nr. 20307), assume primaria importanza, in particolare per la clientela al dettaglio per la quale il miglior risultato possibile deve essere considerato in termini di corrispettivo totale.

- velocità di esecuzione: assume particolare rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni particolari esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare un'operazione. È un fattore strettamente legato alle modalità della negoziazione dell'ordine (su un mercato regolamentato o OTC), alla struttura e alle caratteristiche del mercato (order driven, sul modello della Borsa Italiana, o quote driven, adottato dai contributori delle piattaforme quali ad es. Bloomberg, regolamentato o non regolamentato, con quotazioni irrevocabili o su richiesta) ed ai dispositivi utilizzati per la connessione al mercato. Inoltre sulla rapidità di esecuzione possono avere influenza altre variabili quali la liquidità associata allo specifico strumento finanziario oggetto della compravendita;
- probabilità di esecuzione: fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato presso cui lo strumento finanziario è negoziato.
- probabilità di regolamento: fattore che dipende sia dalla capacità degli intermediari di gestire in modo efficace, direttamente ed indirettamente, il settlement degli strumenti negoziati, scegliendo opportunamente le modalità di regolamento associate all'ordine, sia dalla capacità del sistema del settlement utilizzato dalle Trading Venues di portare a "buon fine" le operazioni da regolare;
- natura dell'ordine, con riferimento a:
 - dimensione dell'ordine: potrebbe avere impatto su altri fattori quali il prezzo di esecuzione, la rapidità e la probabilità di esecuzione;
 - lo strumento oggetto dell'ordine ad esempio strumenti illiquidi e/o per i quali non esistono mercati alternativi di negoziazione, ovvero strumenti caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione rispetto alle caratteristiche/esigenze della clientela. Questi ultimi richiedono un trattamento particolare ai fini del *best possible result*.

4.3 Criteri di Esecuzione

La Banca, al fine di stabilire l'importanza relativa dei suddetti Fattori, tiene conto dei seguenti

Criteri di Esecuzione:

- ✓ le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale
- ✓ le caratteristiche dell'ordine del cliente
- ✓ le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine
- ✓ le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

4.4 Istruzioni specifiche del cliente

Nel caso di ordine conferito dal cliente contenente **una specifica istruzione, anche parziale** in merito alle modalità di esecuzione, la Banca è tenuta ad eseguire l'ordine in accordo con tale specifica istruzione, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute dal cliente. Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca applicherà la Strategia di Esecuzione degli Ordini o la Strategia di Trasmissione degli Ordini relativamente agli aspetti dell'ordine non coperti dalla specifica istruzione conferita dal cliente.

Il cliente prende atto e riconosce che le eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia di Esecuzione o nella Strategia di Trasmissione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. In particolare, il conferimento di una specifica istruzione su un particolare ordine può comportare l'impossibilità di seguire tutte le misure previste nella Strategia di Esecuzione o nella Strategia di Trasmissione in relazione agli elementi oggetto di istruzioni specifiche.

4.5 Report sulla qualità di esecuzione delle sedi di esecuzione e dei broker

In ottemperanza al Regolamento delegato (UE) 2017/576, la Banca, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, pubblica le "Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione/broker e sulla qualità di esecuzione degli ordini" relativamente all'anno appena trascorso.

5 **La strategia di esecuzione degli ordini – best execution nei servizi di negoziazione per conto proprio**

5.1 Sede di Esecuzione

La Banca presta il servizio di **negoziazione per conto proprio** limitatamente a Obbligazioni non convertibili non quotate di propria emissione, emesse a valere sul prospetto valido fino al 27.07.2017.

La negoziazione degli ordini su tali strumenti finanziari avviene in contropartita diretta tra la Banca ed il Cliente (per maggiori dettagli si veda la "**Valutazione, pricing & execution policy per obbligazioni di propria emissione**").

5.2 Gerarchia fattori di Best Execution

Trattandosi di strumenti finanziari emessi dalla Banca e non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, assume primaria importanza la rapidità e probabilità di esecuzione seguita dalla

Total Consideration.

Strumento finanziario	Cliente al dettaglio	Cliente Professionale	Controparti qualificate
Obbligazioni di propria emissione non convertibili	1. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento	1. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento	n.a.
	2. Total Consideration	2. Total Consideration	
	3. Altri fattori	3. Altri fattori	

6 La strategia di trasmissione degli ordini – best execution nei servizi di ricezione e trasmissione di ordini

Nella presente sezione è descritta la condotta della Banca in termini di modalità di esecuzione degli ordini rispetto agli strumenti finanziari oggetto dei servizi di investimento prestati.

La Banca svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di seguito elencati per i quali l'accesso alle sedi di esecuzione mediante broker terzi è in grado di garantire comunque il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Tali ordini sono raccolti principalmente mediante le filiali, tramite il canale telefonico, oppure tramite piattaforma di trading on line:

- Azioni, diritti di opzione, obbligazioni, obbligazioni convertibili di propria emissione negoziati su Hi-MTF, segmento order driven azionario od obbligazionario;
- Azioni e diritti di opzione quotati su mercati regolamentati;
- Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione o obbligazioni non quotate;
- Derivati quotati sui mercati regolamentati (ad es. Covered Warrants, Warrants);
- ETP, diritti, warrant, obbligazioni convertibili quotati sui mercati regolamentati;
- Quote di OICR quotate sui mercati regolamentati.

6.1 Selezione degli intermediari

La Direttiva MiFID ha tra i suoi principali obiettivi quello di favorire la crescita del sistema finanziario europeo, promuovendo la competizione tra i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e gli intermediari autorizzati nell'ambito di un quadro armonizzato di regole volte a garantire l'efficienza e l'integrità dei mercati finanziari nonché la trasparenza e la tutela degli investitori.

La Banca, dunque, nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini ha selezionato gli intermediari negoziatori in base alla possibilità ed alle modalità per gli stessi di avere accesso,

diretto o indiretto, a tali mercati allo scopo di raggiungere la massima soddisfazione delle esigenze della propria clientela

La Banca acquisisce la Execution Policy degli intermediari negozianti e ne verifica la coerenza (e la successiva applicazione) con la strategia di *best execution* degli ordini di negoziazione per la propria Clientela contenuta nel presente documento.

6.2 Intermediari negozianti di cui si avvale la Banca

Gli intermediari negozianti di cui la Banca si avvale sono i seguenti (suddivisi per tipologia di strumenti finanziari e relativi mercati di riferimento):

- ✓ **Equita SIM S.p.A.**, via Turati 9, 20121 Milano: riceve gli ordini sugli strumenti finanziari di seguito elencati che abbiano come mercato di riferimento (il più significativo in termini di liquidità) il **mercato italiano**:
- ✓ **Strumenti finanziari negoziati:**
 - Azioni, diritti di opzione, obbligazioni, obbligazioni convertibili di propria emissione negoziati su Hi-MTF, segmento order driven azionario od obbligazionario
 - Azioni e diritti di opzione italiani, ETP, OICR, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants e certificates
 - Titoli governativi, obbligazioni emesse da terzi quotate su mercati regolamentati o negoziati su MTF o non quotate
- ✓ **Intesa Sanpaolo**, Largo Mattioli 3, 20121 Milano: riceve gli ordini sugli strumenti finanziari di seguito elencati che abbiano come mercati di riferimento (il più significativo in termini di liquidità) i **mercati esteri**: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Hong Kong, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Turchia:
- ✓ **Strumenti finanziari negoziati:**
 - Azioni, diritti di opzione, ETP, OICR, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants e certificates che non abbiano come mercato di riferimento i mercati italiani

Resta ferma la possibilità per il cliente di trasmettere ordini con istruzioni specifiche. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni e le specifiche avvertenze di cui al precedente paragrafo 4.4.

7 Monitoraggio e revisione annuale, modifiche rilevanti e divulgazione

La Banca ovvero Servizi Finanziari riesamina annualmente nonché al verificarsi di circostanze rilevanti (tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i clienti), l'efficacia delle Misure di esecuzione degli ordini, la propria Strategia di Esecuzione e la Strategia di Trasmissione, nonché i propri dispositivi di esecuzione degli ordini.

La revisione periodica/straordinaria della policy è effettuata da Servizi Finanziari sentito anche il parere della Funzione Compliance ed è sottoposta ad approvazione del CdA.

Qualora siano apportate variazioni significative alla Policy, le stesse saranno comunicate al cliente e/o comunque rese disponibili sul sito internet della Banca: www.bancapopolare.it - www.volksbank.it.

La presente Policy viene resa disponibile al pubblico tramite la pubblicazione sul sito e ai collaboratori mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale.